

(N. 1600)

### DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori PICARDI, SCHIAVONE e BERGAMASCO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 15 GIUGNO 1961

Proroga del termine stabilito dall'articolo 1 della legge 22 dicembre 1960, n. 1563, relativo alle disposizioni sulla cinematografia

ONOREVOLI SENATORI. — La legge 22 dicembre 1960, n. 1563, ha prorogato al 30 giugno 1961 le disposizioni vigenti per il rilascio del nulla osta per la proiezione in pubblico e per la esportazione di film, di cui alle leggi 16 maggio 1947, n. 379, 29 dicembre 1949, n. 958, 31 luglio 1956, n. 897, e al regolamento annesso al regio decreto 24 settembre 1923, n. 3287, richiamato in vigore dalla citata legge n. 379 del 1947.

La proroga suddetta era stata adottata nella prospettiva che, nel frattempo, venisse approvato il disegno di legge presentato dal Governo — attualmente all'esame del Senato (atto n. 478) —, allo scopo di disciplinare con nuove norme meglio rispondenti

ai principi ed alle esigenze attuali la complessa materia della censura cinematografica e teatrale.

Al riguardo deve ritenersi con ogni probabilità, che — per un esame approfondito della materia — non si renderà possibile l'approvazione delle nuove norme che dovranno regolare il delicato settore entro il 30 giugno 1961.

Pertanto, in considerazione della imminente scadenza del predetto termine e della necessità di mantenere la continuità normativa, si chiede di approvare il seguente disegno di legge, in modo che l'Amministrazione abbia la possibilità di esercitare le sue funzioni sino all'entrata in vigore delle nuove norme.

## DISEGNO DI LEGGE

—

### Art. 1.

Il termine di cui all'articolo 1 della legge 22 dicembre 1960, n. 1563, è prorogato di altri sei mesi e andrà a scadere il 31 dicembre 1961.

### Art. 2.

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.